

UN NUOVO VOLTO PER LA PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI DI VENDITA
NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA, CORREDATO DA UNA
INADEGUATA SANZIONE: LA NECESSITÀ DI UN URGENTE
INTERVENTO CORRETTIVO ? *

Luigi Iannicelli **

Anche la recente novella in tema di esecuzione forzata muove – come accade ormai da tempo - dal dichiarato intento di una semplificazione del processo esecutivo nella misura in cui ciò migliori l'efficienza della tutela offerta ai creditori per un concreto recupero di quanto vantato (facendo semmai avanzare l'Italia nel *ranking* del rapporto “Doing business” della Banca Mondiale che analizza la potenziale proficuità degli investimenti in un determinato paese).

L'apprezzabile opera è al fondo viziata dal fatto che continuare a procedere “a pezzi”, senza un chiaro ridisegno sistematico della normativa esecutiva nella sua globalità, di certo amplifica aporie e dubbi interpretativi.

In questo contesto il legislatore del 2015 seguendo una strada battuta già da un decennio (anche per le cd. vendite competitive nel fallimento) ha dedicato significativa attenzione ai sistemi di pubblicità.

Con il nuovo art. 490, co. 1, c.p.c. (giusta l'art. 13, co. 2, lett. b), D.L. n. 83/2015, nel testo conv. in L. n. 132/2015) scompare la ormai anacronistica ed inutile previsione della affissione del “bando” di vendita per “tre giorni continuativi nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento esecutivo”.

La norma attuale prevede: “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”; e si tratta di disposizione che, *ex art.* 23, co. 2, D.L. n. 83/2015, unitamente a quelle ad essa collegate, si applicherà dopo trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater d.a. c.p.c. (introdotto dall'art. 14, co. 1, lett. c), D.L. n. 83/2015, nel testo conv. in L. n. 132/2015, e rubricato “Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche”) che sono stabilite dal responsabile per i

* Straordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università degli Studi di Salerno.

** Intervento svolto al Convegno organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alta Irpinia, e tenuto a Sant'Angelo dei Lombardi il 24/11/2015 in tema di: *Le recentissime novità del D.L. “Giustizia per la Crescita” in materia di espropriazione immobiliare e mobiliare “decreto n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132 del 6.8.2015”*.

sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La citata disposizione sancisce poi che il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione ed alla gestione dei dati ivi pubblicati, e che il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (nel concreto è autorizzata per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale, una spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016).

Interessante è anche il co.2 del richiamato art. 161 quater d.a. c.p.c., che al fine di assicurare l'ampia partecipazione di acquirenti dispone l'invio da parte del portale delle vendite pubbliche, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato (fornendo indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata), di un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità (che potrebbe ricordare agli avvocati meno giovani il sistema dell'abbonamento al vecchio FAL – foglio annunci legali).

L'*intentio legislatoris* del nuovo istituto è palesata dalla *Relazione* al d.d.L. di conversione del D.L. n. 83/2015, ove a p. 19 si legge che l'iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di “rendere più semplice la vita del cittadino”. In particolare, si assume che la massima informazione sulle procedure esecutive “aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori”, consentendo a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alla totalità delle vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area “web” gestita dal Ministero della giustizia.

La scelta di un portale unitario appare opportuna, ma per valutazioni realistiche sull'efficacia di tale strumento si dovrà attendere il vaglio concreto della prassi. E' certo comunque che il nuovo “portale delle vendite pubbliche”, gestito dal Ministero della giustizia, è naturalmente destinato ad essere utilizzato anche per le “future” vendite telematiche (come emerge espressamente al co. 2 dell'art. 161 ter d. a. c.p.c., aggiunto dal D.L. n. 83/2015).

Ciò premesso è da comprendere come è stato effettivamente modificato il sistema preesistente.

Se per l'espropriazione immobiliare la pubblicità degli avvisi già dall'origine era prevista dall'art. 570, ult. co., c.p.c., oggi essa è divenuta obbligatoria anche nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, alla stregua del nuovo co. 7 dell'art. 530 c.p.c., modificato dal D.L. n. 83/2015.

E' importante sottolineare poi che l'art. 490, co. 2, c.p.c. è rimasto invariato, e quindi per gli immobili ed i mobili registrati stimati oltre € 25.000 vanno

pubblicizzate nei già previsti siti internet anche le informazioni più analitiche e complete rispetto all'avviso (e cioè la perizia e l'ordinanza di vendita).

Il "bando" di vendita non resta però confinato nel neo istituito portale, in quanto alla stregua dell'art. 490, co. 3, c.p.c. il giudice può disporre d'ufficio, ovvero su istanza del creditore procedente, o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, che esso sia inserito una o più volte (almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte) sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

La disposizione prosegue ribadendo che ai quotidiani sono equiparati i giornali di informazione locale, multisettemanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC), e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani, che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata; infine il co. 3 si chiude - con previsione risalente al 2001 - sancendo l'omissione dell'indicazione del debitore.

Il D.L. aveva escluso l'applicazione di tali forme di pubblicità straordinaria in assenza di istanza dei creditori (che sono poi tenuti a sopportarne le spese), ma la legge di conversione ha preferito riaffidare al g.e. il potere ufficioso di amplificare lo "sforzo" divulgativo, nell'ottica di massimizzare i risultati della esecuzione forzata, obiettivo che riguarda non soltanto i creditori ma anche lo stesso debitore.

In altre parole il g.e. è tenuto a disporre sempre la pubblicità straordinaria su richiesta del creditore (salvo la discrezionalità fra le possibili alternative che la norma prevede) mentre è libero di farlo se essa manca. Rispetto al regime previgente da un lato il creditore è stato esonerato da un "peso" fisso, e dall'altro lato può egli stesso provocare un "rafforzamento" della conoscibilità della vendita confidando nel recupero delle spese anticipate in sede di riparto.

Sotto il profilo dei costi dell'attività in esame - se è scomparso per l'avviso di vendita l'obbligo della pubblicazione sui giornali, almeno locali ad ampia diffusione, di cui al previgente art. 490, co. 3, c.p.c. - il nuovo art. 18 bis del testo unico delle spese di giustizia D.P.R. 30/5/2002, n.115 (giusta l'art. 15, D.L. n. 83/2015, come modificato dalla legge di conversione n. 132/2015) dispone che quando va data pubblica notizia per beni immobili o mobili registrati (restando quindi esenti da costo gli avvisi relativi ai beni mobili), è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di € 100 a carico del creditore procedente, e quando la vendita è disposta in più lotti il contributo è dovuto per ciascuno di essi (il co. 2 della disposizione prevede poi un meccanismo triennale di adeguamento del citato importo).

Aspetto molto significativo della disciplina (e premessa del profilo patologico, come di qui a poco si comprenderà) è quello della iniziativa per tale nuova pubblicità degli avvisi (e correlativa anticipazione dei costi): l'art. 161 quater d.a. c.p.c., dispone che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è

effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire).

La poco chiara disposizione va correlata alla scelta legislativa di dare notevolissimo impulso con la riforma di cui si discute al sistema della delega, e per i beni mobili anche alla vendita a mezzo commissionario; ciò oltre alla già esistente possibilità di onerare il custode, che – pur in assenza di obbligo ai sensi degli artt. 559 e 560 c.p.c. - è molto frequente nella prassi. Non è da escludere però che almeno per le vendite immobiliari i cennati ausiliari possano mancare se l'attività è rimasta affidata al g.e. (pur in fattispecie in astratto delineate come eccezionali dal nuovo testo dell'art. 591, bis, co.2, c.p.c.: “Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti”) e l'impulso per gli adempimenti lasciato al creditore. Di conseguenza il richiamo che l'art. 161 quater d.a. c.p.c. fa all'istante ed agli intervenuti titolati (“in mancanza”), va correttamente inteso come riferito proprio alle ipotesi in cui non c'è stata la nomina del professionista delegato o del commissionario, senza invece prospettare un ruolo suppletivo del creditore nell'effettuazione della pubblicità in luogo dell'ausiliario.

Muovendo da quest'ultima riflessione il discorso deve toccare il profilo meno convincente del rimodellamento del sistema degli avvisi.

Per l'omissione della pubblicità sul neo istituito portale delle vendite l'art. 13, co.1., lett. Ee) del D.L. n. 83/2015, come modificato in sede di conversione con L. n. 132/2015, ha dettato l'art. 631 bis c.p.c., rubricato “omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche”.

Questa disposizione prevede che se la pubblicazione non è effettuata nel termine stabilito dal giudice “per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo” (inciso aggiunto in sede di conversione), il g.e. dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, co. 2 e 3, c.p.c. (salvo che la pubblicità sul portale sia stata impedita dal non corretto funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, risultante da formale attestazione).

L'introduzione di una testuale previsione di estinzione che opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi, è una netta presa di posizione su un profilo che risultava non poco dibattuto in precedenza, nell'ambito del più generale contrasto sul tema della configurabilità di fattispecie atipiche, o innominate, di estinzione del processo esecutivo.

In proposito, nel 2004 la tassatività dei casi di *mors litis* era stata confermata dalla S.C., che aveva censurato i montanti orientamenti dei giudici di merito in senso opposto; i giudici di legittimità si erano posti sulla scia della preferibile dottrina per la quale l'art. 630 co.1, c.p.c. con i concetti di “prosecuzione e

riassunzione” del processo esecutivo ed il rinvio agli altri «casi espressamente previsti dalla legge», non consente applicazione analogica della disposizione ma al massimo una mera interpretazione estensiva delle fattispecie di estinzione per inattività.

Gli anni successivi sono stati però forieri di innovazioni incidenti sulla questione. Anzitutto la L. 80/2005, di conversione del D.L. n. 35/2005, ha dettato *ex novo* l’art. 187 bis d.a. c.p.c. che contempla espressamente l’esistenza di una «chiusura anticipata del processo esecutivo», assoggettata ad una disciplina comune alle ipotesi di estinzione per l’intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti (consentendo all’aggiudicatario, anche provvisorio di salvare l’acquisto, pur se il processo esecutivo si è arrestato).

Questa nozione è estranea alla originaria stesura del codice, ed ha ricadute diverse anzitutto in tema di identificazione del mezzo per la contestazione della declaratoria e di incidenza sulla sospensione della prescrizione. Essa si coniugava al costante rilievo degli interpreti secondo cui oltre all’estinzione disciplinata dagli artt. 629 ss. c.p.c. sussistono molteplici eventi estranei alla carenza di adeguato impulso del creditore precedente che, incidendo sulla pretesa esecutiva o sull’oggetto di essa, non consentono al processo di giungere al suo naturale epilogo, per impossibilità di prosecuzione (come già diceva Carnelutti). Parimenti indubbio – a seguito di un diverso percorso interpretativo - è che il g.e. debba arrestare il processo esecutivo con ordinanza opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. anche per motivi “di rito”, e cioè quando esso non rispetta le caratteristiche inderogabilmente previste dalla legge per il suo svolgimento (vedi soprattutto Oriani).

Tale consapevole distinzione si è poi incrinata quando la L. n. 69/2009 al nuovo art. 540 bis c.p.c. ha introdotto in caso di mancata vendita dei beni mobili, non seguita da integrazione dell’oggetto del pignoramento, una nuova ipotesi testuale di estinzione, che nulla ha a che vedere con l’inattività del creditore; contestualmente la novella sopprimeva la necessità dell’eccezione di parte per la *mors litis*, così eliminando la più evidente (ma certo non l’unica, come si è detto) differenziazione con la “chiusura anticipata del processo esecutivo”.

A dire il vero non poche pronunce di merito successive sono tornate a preferire un uso disinvolto della nozione di “estinzione atipica”, anche se il D.L. n. 132/2014, convertito il L. n. 162/2014, ha rimarcato la autonomia dei due istituti in discorso, e nell’introdurre al nuovo art. 164 bis d. a. c.p.c., una discussa nozione di infruttuosità dell’espropriazione forzata, ha previsto la “chiusura anticipata” del processo esecutivo quando non è presumibile un “ragionevole soddisfacimento” dei creditori.

Da ultimo, ancora una specifica fattispecie di “arresto” si deve alla *addenda* di due periodi all’art. 532, co.2 c.p.c. (*ex art. 13, co.1., lett. f del D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015*), per la vendita a mezzo commissionario nella espropriazione mobiliare, nel caso in cui si esaurisce infruttuosamente il numero di

incanti previsti dal g.e. (non inferiore a tre) o decorre il termine assegnato al concessionario per il loro svolgimento (non superiore a un anno); la “chiusura” del processo esecutivo è peraltro prevista sempreché manchino istanze di integrazione del pignoramento ai sensi dell’art. 540 bis c.p.c., (pur se in detta norma - come appena detto - è adottata la qualificazione di estinzione).

Questi brevi cenni riepilogativi consentono di ritenere che il sistema complessivo della sorte “anomala” del processo esecutivo è stato probabilmente complicato senza necessità, e sotto il profilo sistematico si è assottigliata oltre il dovuto la linea di separazione fra nozioni che meritano di essere differenziate (anzitutto sotto il profilo degli effetti). Ulteriore conseguenza è che è divenuto più difficile escludere momenti di collegamento tra le fattispecie di arresto dell’esecuzione ricavabili dalla legge e quelle omissioni o ritardi di attività di impulso, o più in generale vizi dell’attività processuale, che seppur incidono in modo significativo sul fisiologico svolgimento della tutela esecutiva, non impediscono al processo di giungere, previa una sanatoria, al suo esito finale (si pensi ad es. alla mancata effettuazione dell’avviso a creditore iscritto, disciplinato dall’art. 498 c.p.c. ovvero a comproprietario ex art. 599 c.p.c.).

Ciò premesso, è noto che nel dibattito interpretativo l’omissione della pubblicità della vendita nella espropriazione immobiliare spesso era stata posta in stretto collegamento al controverso tema della reiterabilità dei tentativi di vendita dopo la mancanza di offerte (sul quale pure il legislatore del 2015 è intervenuto – in modo non molto chiaro - con il potenziamento dell’istituto della assegnazione novellando gli artt. 588 e 589 c.p.c.). Parte della giurisprudenza di merito ammetteva l’estinzione per inattività cagionata dall’omissione della pubblicità prescritta dal g.e., cioè “in funzione deflattiva” e per evitare il procrastinarsi delle espropriazioni immobiliari, sanzionando così l’inerzia del creditore ed anche richiamando il rispetto di principi generali, quali il dovere di correttezza ed il divieto dell’abuso del diritto.

La più fondata lettura – propugnata anche dall’esponente – escludeva però che nella previgente disciplina il mancato, o tardivo, espletamento della pubblicità costituisse *ex se* ragione per estinguere, ovvero chiudere in rito, la procedura (né, senza una specifica previsione, si poteva consentire al g.e. di comminare un termine perentorio, pur anticipando alle parti che dalla sua violazione sarebbe conseguita l’estinzione della procedura). In questo senso soccorrevano anche le argomentazioni, fatte proprie a suo tempo da C. Cost., 30/12/1993, n. 481, per l’ipotesi in cui il creditore compaia all’udienza, ma si limiti a chiedere rinvio senza giustificarne il motivo: nel tessuto normativo esistono sufficienti poteri affidati al g.e. per gestire con determinazione il processo evitando di lasciarlo in balia dell’inerzia del creditore (oppure estinguerlo d’ufficio).

Dopo la novella del 2015 l’interprete deve prendere atto che l’art. 631 bis c.p.c. espressamente disciplina una nuova fattispecie estintiva, ma ove se ne condivida la

censurabilità in chiave sistematica si impone *de iure condito* una lettura restrittiva della norma, e vanno scrutinate a fondo le possibili controindicazioni a fini *de iure condendo*.

Anzitutto la nuova disposizione appalesa una irragionevole rigidità che espone ad un potenziale pregiudizio il creditore: un processo che ha impegnato tempo e spese significative, viene sanzionato con l'estinzione anche per una singola "disavventura processuale" (per ricordare Satta), che di certo di per sé non ne travolge il "ritmo" (come lo ha chiamato Vaccarella) ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del g.e., tenuto all'emanazione di una nuova ordinanza di vendita.

A ben guardare l'art. 631 bis c.p.c. rende il complessivo testo del vigente art. 490 c.p.c. viziato da contraddittorietà, poiché l'estinzione dell'esecuzione è da dichiarare pure in eventuale presenza di proficue offerte di acquisto; e cioè quando un mero disguido ha provocato l'omissione dell'inserimento nel Portale ma l'avviso è stato pubblicato ex art. 490, co.2, c.p.c. sugli appositi siti internet, unitamente all'ordinanza integrale ed alla relazione di stima, e semmai (in genere con costi ben maggiori) sulla stampa quotidiana.

Si badi però che il tenore della disposizione "sanzionatoria" esclude che si possa estensivamente richiamare l'estinzione quando è omessa la pubblicità straordinaria disposta d'ufficio dal g.e. ex art. 490, co.2, c.p.c., anche se ciò rende impossibile procedere alla vendita (ed anzi potrebbe impegnare l'interprete nella ricerca di una diversa disciplina per questa mancata ottemperanza all'ordine del giudice, sulla quale non è possibile qui diffondersi).

L'art. 631 bis c.p.c. risulta anche incoerente con la fattispecie in cui sia stata avanzata istanza di assegnazione da parte di uno dei creditori "a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo" (così il nuovo art. 588, co. 1, c.p.c. giusta l'art. 13 D.L. 83/2015, conv. con modif. in L. n. 132/2015). Essendo palese che i creditori sanno della vendita a prescindere dalla sua pubblicità, quando essa non si tiene per l'omessa pubblicazione del bando sul portale (in mancanza di riproposizione della precedente formulazione per cui l'assegnazione era richiesta "per mancanza di offerte") si potrebbe anche prospettare che il g.e. - invece di dichiarare l'estinzione - debba comunque assegnare il bene al prezzo base di cui all'art. 568 c.p.c. (pure novellato) al creditore intervenuto (semmai non titolato e quindi non legittimato a dare impulso). E' vero che la pubblicità di cui si discute avrebbe potuto condurre ad un aumento del prezzo realizzato rispetto a quello di base, ma è parimenti incongruo chiudere con un nulla di fatto il processo dinanzi ad una legittima istanza che consente il raggiungimento di un ragionevole livello di tutela.

La norma in esame già per tali aspetti si pone in aperta contraddizione con il perseguimento dell'efficienza a "tutela dei creditori e dei debitori", che per la Relazione di accompagnamento al D.L. dovrebbe sorreggere la novella, ma un

approfondimento della riflessione rivela ancora maggiori perplessità sull'operato del legislatore.

Emerge una palese differenziazione – da qualificare anche costituzionalmente rilevante in assenza di una ragionevole giustificazione - con una carenza di impulso quanto meno analoga (se non più grave): non si comprende il perché di una disciplina più stringente rispetto alla “deserzione” di cui all'art. 631 c.p.c., che consente ai creditori di “dimenticare” la partecipazione ad una udienza di comparizione delle parti senza subire l'estinzione del processo esecutivo (tanto è vero che durante l'*iter* in Commissione della riforma del 2015 era stato proposto un emendamento volto a consentire almeno una proroga anche per la mancata pubblicità sul portale).

Da alcuni la novità legislativa è stata censurata anche perché l'inciso finale del nuovo art. 161 quater, co. 1, d.a. c.p.c., dispone che la pubblicazione nel portale non può essere effettuata se manca la prova dell'avvenuto pagamento del citato contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18 bis del D.P.R. n. 115/2002 (dovuto per i beni immobili o beni mobili registrati). In altre parole l'estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c., potrebbe derivare non dall'omissione della richiesta della pubblicità ma del solo pagamento. Sorge così un dubbio di costituzionalità, atteso che l'onere, imposto al creditore potrebbe tradursi in un ostacolo all'esperimento della tutela giurisdizionale in violazione dell'art. 24 Cost. (De Santis).

Ben chiara è anche una denunciabile disparità di trattamento rispetto al mancato pagamento del contributo unificato (oggi da versare anche per il processo esecutivo con l'iscrizione a ruolo), atteso che in tal caso *ex art.* 16 del D.P.R. n. 115/2002 si applicano le sanzioni dell'art. 248 del detto T.U., che non prevede l'irricevibilità ma soltanto l'attivazione delle procedura di recupero di quanto dovuto, confermando il risalente insegnamento costituzionalmente orientato che sottrae il processo a quella che una volta si definiva l'incubo fiscale.

Esposte queste significative criticità diviene palese che, in contrasto con un ideale perseguimento di una più effettiva tutela del credito, si è in presenza di norma “punitiva” per il creditore (in un contesto generale che solo apparentemente ne migliora la posizione, come ha appena affermato, con interessanti riflessioni in tema di analisi economica del diritto, il presidente di questo Convegno, Modestino Acone). Essa è figlia del giogo ormai imposto al legislatore del perseguimento ad ogni costo di una “ragionevole durata” dell'attività giurisdizionale (avallato anche da non pochi interpreti e ben criticato, per tutti, dal Verde), ma una conclusione accelerata si rivela del tutto vana quando lascia insoddisfatta la pretesa: nel caso di specie è fisiologico che l'attività processuale debba riprendere e ciò in spregio all'economia processuale, senza grossi danni per il creditore forte (ad es. una banca) ed invece con significativo pregiudizio per il piccolo creditore.

Dinanzi a questa seria valutazione critica dell'art. 631 bis c.p.c. va vieppiù sgombrato il campo da una infondata lettura della norma secondo la quale anche nell'ipotesi fisiologica in cui l'adempimento della pubblicità è affidato a professionista delegato, commissionario o custode, e questi omette di pubblicare il bando indipendentemente dal comportamento del creditore non si sfugge all'estinzione del processo (salva la mera possibilità di rivalsa nei confronti dell'ausiliario per le spese e per i danni) (Finocchiaro). Così opinando si onerano istante e titolati di un poco esigibile dovere di controllare *quotidie* l'operato degli ausiliari per sopperire all'inadempienza onde non subirne le conseguenze.

In realtà si è già detto che l'art. 161 quater d.a. c.p.c., nel prevedere che la pubblicazione sul portale è curata dal professionista delegato o dal commissionario richiama, ma soltanto per il caso in cui essi non siano stati nominati, il creditore istante o creditore intervenuto, quali soggetti che in tale evenienza devono procedere a tale adempimento.

Coerente con questa lettura è la precisazione dell'art. 631 bis c.p.c. (aggiunta in sede di conversione) secondo cui si ha l'estinzione soltanto quando l'omissione della pubblicità si deve a "causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo". Con questa specificazione non si è fatto altro che prevedere una espressa ipotesi di rimessione in termini, già ricavabile in via interpretativa per tutte le fattispecie estintive da inattività ai sensi del disposto generale dell'art. 153 c.p.c. (anzi l'equiparazione fra istante e creditore titolato nemmeno convince, poiché sembra assumere una analogo tasso di diligenza - cosa che invece non è, almeno fino a quando l'intervenuto sia ignaro di una rinuncia del precedente).

Di conseguenza l'inerzia dell'ausiliario ignorata incolpevolmente dai creditori senz'altro consente la rimessione in termini per la pubblicazione dell'avviso sul portale per una nuova vendita che va rifissata (mentre ad es. osta alla *restitutio* la formale conoscenza di morte dell'ausiliario, suo impedimento, etc., avuta in tempo utile per surrogarsi nell'adempimento); soltanto questa lettura evita di rendere ancor di più grave la posizione del creditore già irragionevolmente sacrificata dalla norma.

In conclusione è da auspicare una resipiscenza del legislatore sull'art. 631 bis c.p.c., già nelle more dell'emanazione delle citate specifiche tecniche che renderanno effettivamente operativo il Portale delle vendite pubbliche; in mancanza, più che sollecitare il consolidamento di interpretazioni adeguatrici (di incerta correttezza), non si può che sperare nell'intervento della Corte costituzionale.